

Roma, 21 giugno 2021

Prot. 152/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Conversione in legge decreto legge 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture”***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 52/2021, definitivamente approvato in Senato. Nel provvedimento sono confluiti i decreti legge n. 56/2021 e n. 65/2021, che vengono conseguentemente abrogati.

Tra le novità, si segnala che l'art. 11 comma 1 **proroga al 31 dicembre 2021:**

- **la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata**, prescindendo quindi dagli accordi individuali (artt. 18 a 23, l. 81/2017). Resta fermo l'obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020).
- la possibilità di svolgere una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale, oppure, in alternativa, una simulazione pratica (art 102, comma 6, D.L. 18/2020) al fine di riconoscere il possesso di una qualifica professionale conseguita in altri Paesi dell'Unione europea, nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Inoltre, sono confermate e trasposte all'interno dell'art. 11-bis le seguenti disposizioni in materia di lavoro agile già disciplinate dal decreto legge 56/2021:

- la proroga oltre il termine dello stato di emergenza della possibilità per le amministrazioni pubbliche di organizzare il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile in deroga all'obbligo di accordo individuale previsto dalla legge 81/2017, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
- l'abrogazione dell'obbligo di adibire al lavoro agile almeno il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

- la percentuale minima del 15 per cento di dipendenti che possono avvalersi del lavoro agile (in luogo del precedente 60 per cento) in caso di adozione del Pola per le attività che possono essere svolte in tale modalità. Se il Pola non viene adottato, si conferma che almeno il 15 per cento dei richiedenti deve essere adibito al lavoro agile (in luogo del precedente 30 per cento).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Petriccioli".

All_Testo disegno di legge conversione D.l. 52/2021